Si assenta dalla trattazione del presente punto all'ordine del giorno, in quanto membro del consiglio di Amministrazione della Fondazione ai Caduti dell'Adamello – Onlus, il Signor Matteo Motter.

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 55 di data 20 aprile 2017.

Oggetto:

Autorizzazione preliminare alla deroga per la realizzazione di una teleferica monofune a servizio del rifugio "Ai Caduti dell'Adamello" in CC. Mortaso II – Spiazzo, da sottoporre al Comitato di Gestione.

Il Presidente relaziona.

La Fondazione ai Caduti dell'Adamello – Onlus, alla cui costituzione partecipa anche la Provincia autonoma di Trento, ha iniziato la procedura di deroga al Piano del Parco Naturale Adamello Brenta concernete il progetto per la realizzazione di una nuova teleferica a servizio del Rifugio "Ai Caduti dell'Adamello".

L'art. 97 comma 1 della provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) prevede che: "Se le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali contrastano con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP la deroga alle relative previsioni può essere concessa dalla Giunta provinciale nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 94 e 95, sentito il consiglio comunale. Il parere del consiglio comunale è espresso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta. Sono soggette alla medesima procedura le opere dei soggetti indicati nell'articolo 95, comma 4, con riferimento alla Regione e alla Provincia."

Le opere realizzate dalle fondazioni alla cui costituzione partecipano la Provincia autonoma di Trento sono soggette allo stesso procedimento di deroga previsto per le opere di competenza della Provincia, in quanto soggetto indicato nell'art. 95 comma 5 lettera b) della L.P. 15/2015 e ss.mm.

L'art. 41 comma 4 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura prevede:

"La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga previsti dal titolo IV, capo VI, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta e il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco e l'autorizzazione della CPC è sostituita dall'autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.".

Pertanto la competenza di autorizzare la deroga in oggetto è della Giunta provinciale, dopo aver acquisito il parere della Giunta esecutiva del Parco.

Ai sensi del connubio degli art. 97 comma 1 e art. 41 comma 4 della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm, la Fondazione ai Caduti dell'Adamello – Onlus con nota di data 10 aprile 2017 (prot. nostro 1531/6.4), ha richiesto all'Ente Parco il parere per la deroga relativo al progetto per la realizzazione di una nuova teleferica a servizio del Rifugio "Ai Caduti dell'Adamello". La Fondazione ha inoltre trasmesso al Parco il progetto composto dai seguenti elaborati progettuali:

```
107_16_D_UT001_0 - Inquadramenti - inquadramenti strutturale;
107_16_D_UT002_0 - Inquadramenti - area agricole;
107_16_D_UT003_0 - Inquadramenti - carta del paesaggio;
107_16_D_UT004_0 - Inquadramenti - carta del rischio;
107_16_D_UT005_0 - Inquadramenti - carta di sintesi geologica;
107_16_D_UT006_0 - Inquadramenti - reti ecologiche;
107_16_D_UT007_0 - Inquadramenti - risorse idriche:
107_16_D_UT008_0 - Inquadramenti - sistema insediativo;
107_16_D_UT009_0 - Inquadramenti - tutela paesistiche;
107_16_D_UT010_0 - Inquadramenti - carta tecnica regionale:
107_16_D_UT011_0 - Inquadramenti - mappa catastale;
107_16_D_UT012_0 - Ortofoto con viste fotografiche;
107_16_D_UT015_0 - Inquadramenti - Piano del Parco Adamello Brenta 1;
107_16_D_UT016_0 - Inquadramenti - Piano del Parco Adamello Brenta 2;
107_16_D_UT017_0 - Inquadramenti - Piano del Parco Adamello Brenta 3;
107_16_D_UT018_0 - Inquadramenti - Piano del Parco Adamello Brenta 4;
107_16_D_UT103_0 - Stazione motrice a monte - Pianta quotato e parte
meccanica;
107_16_D_UT104_0 - Stazione motrice a monte - Pianta sezioni e
prospetti;
107_16_D_UR001_0 - Relazione generale;
107_16_D_UR003_0 - Relazione fotografica;
Relazione geologica.
```

Il progetto riguarda la ricostruzione della teleferica a servizio del rifugio "Ai Caduti dell'Adamello" con le seguenti modifiche rispetto alla vecchia teleferica ora non più presente:

- vi sarà un unico impianto, anziché due, con una stazione di deviazione presso la Vedretta della Lobbia; mentre nel vecchio impianto erano presenti due stazioni di scambio.
- ✓ la stazione di monte non sarà più alloggiata nel vecchio manufatto originale (ora inglobato nell'edificio a seguito della ristrutturazione avvenuta nel 2005); ora è intenzione sfruttare un edificio realizzato in

via provvisoria dall'Università degli Studi di Trento per l'alloggiamento di un impianto sperimentale ad idrogeno. Sulla soletta di copertura di tale edificio, che conterrà il blocco di ancoraggio della teleferica ed il gruppo elettrogeno per la produzione di energia elettrica, verrà realizzata la stazione di arrivo vera e propria (motore elettrico e ruota di rinvio). Si ricorda che l'edificio legato alla sperimentazione dell'idrogeno in connessione con l'energia solare prodotta da pannelli fotovoltaici del rifugio ha un'autorizzazione provvisoria con obbligo di demolizione a ricerca conclusa. Il Volume della nuova stazione di arrivo a monte risulta essere pari a mc. 430,90.

Gli interventi ricadono, per la gran parte, in zona di **Riserva Integrale "A"** dove per l'art. 9 delle Norme di attuazione del Piano di Parco è consentito quanto segue: "9.2.3 recupero, ricostruzione e miglioramento funzionale e paesaggistico degli impianti a teleferica e relative aree di servizio, predisposti per l'approvvigionamento dei rifugi; ".

I manufatti oggetto d'intervento sono contraddistinti nell'Elenco Manufatti del Piano di Parco dalle sigle AS26 (stazione di valle), AS1 e AS2 (stazioni intermedie che verranno dismesse), AS4 (vecchia stazione di arrivo non più presente perché inglobata nel nuovo rifugio). I primi tre manufatti risultano classificati "VII" – "manufatto tecnologico", mentre il quarto è classificato come "rifugio Alpino".

Le Norme di attuazione del Piano di Parco all'articolo 34.11.7. recita quanto segue:

VII - MANUFATTO TECNOLOGICO

34.11.7.1. I manufatti tecnologici particolari, che sono necessari per lo svolgimento di specifiche funzioni, vedono confermate le destinazioni d'uso attuali. Tuttavia, rilevato che essi presentano di norma un rilevante impatto paesaggistico, sono previste tutte quelle migliorie che ne possano migliorare l'inserimento ambientale.

34.11.7.2. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento, comprese la modifiche volumetriche strettamente necessarie all'uso del manufatto.

34.11.7.3. Negli interventi dovrà essere particolarmente curato l'inserimento ambientale e paesaggistico, nella ricerca di una minimizzazione degli impatti visuali.

34.11.7.4. <u>Al definitivo venir meno della destinazione del bene o dell'attività principale al cui servizio è posto il manufatto tecnologico o della particolare funzionalità della struttura stessa, consegue l'obbligo di relativo smantellamento.</u>

In riferimento alla stazione di monte questa non sarà più alloggiata nel vecchio manufatto originale (ora inglobato nell'edificio in occasione della ristrutturazione del 2005) ma è intenzione sfruttare un edificio realizzato in via provvisoria dall'Università degli Studi di Trento per l'alloggiamento di un impianto sperimentale ad idrogeno. Si ricorda che l'edificio legato alla sperimentazione dell'idrogeno in connessione con l'energia solare prodotta da pannelli fotovoltaici del rifugio, aveva un'autorizzazione provvisoria triennale con obbligo di demolizione a ricerca conclusa. Poiché tale ricerca risulta ormai terminata da tempo, l'edificio citato che ricade sulla proprietà

del demanio deve essere dismesso (determina del Dirigente del Servizio Bacini Montani n. 567 dd 30 maggio 2008).

La realizzazione della stazione di monte contrasta con l'art. 6.1.17 delle Norme del Piano di Parco che vieta: "interventi edilizi ex novo, ad eccezione di quelli appositamente previsti nelle singole riserve per il recupero del patrimonio esistente e la ricostruzione sugli antichi ruderi, con le indicazioni di cui all'Art. 34 delle presenti Norme; sono invece ammesse le costruzioni funzionali alla gestione dei flussi viari e dei servizi del Parco, autorizzate nell'ambito dei Programmi annuali di gestione, e quanto previsto agli articoli 15 e 34, nonché eccezionalmente l'allestimento di strutture mobili e occasionali a supporto di manifestazioni autorizzate dalla Giunta esecutiva".

Per tale motivo il progetto in questione deve essere sottoposto a procedura di deroga urbanistica, ai sensi dell'art. 97 comma 1 della L.P. 15/2015 e ss.mm.

Viste le Norme di Attuazione in vigore del Piano di Parco, ed in particolare:

- a) l'articolo 2.5. che prevede "dall'entrata in vigore del PdP, cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al Piano Urbanistico provinciale e che, pertanto, ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia, qualsiasi opera deve risultare conforme al PdP";
- b) L'art. RAPPORTO TRA PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PLURIENNALE E NORME DI ATTUAZIONE prevede che:"4.2. sensi dell'art. 19 del DPP 21.01.2010, n. 3-35/Leg, il Comitato di gestione, entro il 30 novembre di ogni anno, delibera il Programma annuale di gestione, che costituisce il documento tecnicoprogrammatico attraverso il quale sono individuate le priorità e si organizzano le concrete fasi attuative del Piano, ricomprendendo eventualmente anche i Piani d'Azione di cui al successivo Art. 5. I Regolamenti e gli altri strumenti di carattere integrativo e attuativo del PdP, la cui adozione è rimandata dalle presenti Norme al Programma annuale di gestione, salvo modifica, mantengono valore a tempo indeterminato. Per tramite dei Programma annuali di gestione, il Comitato di Gestione esercita le competenze autorizzative puntualmente individuate nei successivi articoli.".
- c) l'articolo 37.2 che prevede "per il tramite dei Programmi annuali di gestione si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdP solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge";

Considerato:

 che ai sensi dell'art. 50 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, dall'entrata in vigore del Piano di Parco cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al Piano Urbanistico provinciale e che, pertanto, ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia, qualsiasi opera deve risultare conforme al Piano di Parco;

- che con deliberazione del Comitato n. 12 di data 25 novembre 2016 è stato stabilito che l'approvazione degli atti previsti dall'art. 4 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco in vigore, avvenga mediante specifica deliberazione del Comitato di Gestione, anziché mediante approvazione nell'ambito del documento "pianificazione urbanistica, deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato di Gestione", documento equipollente all'ex Programma Annuale di Gestione;
- che l'opera, per la motivazione sopracitata, non è conforme al Piano del Parco e pertanto per la sua realizzazione necessità di deroga urbanistica;
- il parere favorevole allo studio di valutazione di incidenza, rilasciato dal Parco con nota prot. n. 598 di data 14 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 39 comma 2 della L.P. 11/2007, con la quale si specifica che: "In riferimento all'analisi delle incidenza dei lavori sugli habitat e sulle specie floristiche non si evidenziano effetti significativi andando gli interventi ad interessare per gran parte stazioni già occupate da manufatti edilizi e per quanto riguarda i sostegni intermedi, da superfici rocciose. Per quanto concerne gli aspetti faunistici, sulla base della zoocenosi caratterizzante l'area d'intervento si ritiene che gli impatti siano tollerabili qualora vengano rispettate le misure/provvedimenti di mitigazione previsti nel par. 3.3 della relazione di incidenza (svolgimento dei lavori in periodo tardo-estivo con realizzazione in un'unica stagione). A tal proposito preme sottolineare che le rotazioni di elicottero per il trasporto del materiale dovranno essere calendarizzate dopo il 30 di giugno e che, fatta eccezione che per le fasi di decollo, atterraggio e deposito materiale, dovranno tassativamente essere evitati voli radenti. In base alle informazioni ad oggi a disposizione del Parco, si ritiene verosimile la conclusione finale della relazione che ipotizza l'assenza di significative incidenze sull'area, qualora vengano osservate le misure di mitigazione proposte nello studio per la VI e le specifiche di cui al punto sopra".
- il parere istruttorio da parte del dott. Pino Oss Cazzador;
- l'importanza della realizzazione di tale opera anche per eliminare quasi del tutto l'uso dell'elicottero per il rifornimento del rifugio o per il trasporto a valle dei rifiuti;
- il miglioramento estetico degli manufatti esistenti.

Esaminata attentamente la richiesta, unitamente agli elaborati progettuali in atti, si propone alla Giunta esecutiva:

- ✓ di valutare positivamente la richiesta e di sottoporla al Comitato di Gestione al fine dell'autorizzazione in via preliminare della deroga al progetto per la realizzazione di una nuova teleferica a servizio del Rifugio "Ai Caduti dell'Adamello", e in specifico, per quanto riguarda la stazione a monte, per un volume di mc. 430,90, al divieto di costruzione ex novo ai sensi del comma 6.16 delle Norme di Attuazione del Parco in vigore, come atto equivalente all'inserimento della deroga nel programma annuale di Gestione;
- ✓ di rilasciare, ai sensi dell'art. 97 comma 1 e art. 41 comma 4, parere favorevole alla deroga in oggetto, subordinatamente alla autorizzazione preventiva alla deroga preliminare rilasciata dal Comitato di gestione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il Piano territoriale del Parco e le relative Norme di Attuazione;
- vista la Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di proporre al Comitato di Gestione l'autorizzazione in via preliminare della deroga al progetto per la realizzazione di una nuova teleferica a servizio del Rifugio "Ai Caduti dell'Adamello", e in specifico per quanto riguarda la realizzazione della stazione a monte, per un volume complessivo di mc. 430,90, al divieto di costruzione ex novo ai sensi del comma 6.16 delle Norme di Attuazione del Parco in vigore, come atto equivalente all'inserimento della deroga nel programma annuale di Gestione;
- 2) di rilasciare, ai sensi dell'art. 97 comma 1 e dell'art. 41 comma 4 della L.P. 15/2015, parere favorevole alla deroga in oggetto subordinatamente alla autorizzazione preventiva alla deroga preliminare rilasciata dal Comitato di gestione.

VB/MC/ad

Adunanza chiusa ad ore 20.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente f.to avv. Joseph Masè